



Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Modifica del ... 2023

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 maggio 2003¹ sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 13a Piattaforma per la comunicazione elettronica

¹ La SECO è responsabile della sicurezza dei dati sulla piattaforma per la comunicazione elettronica di cui all'articolo 8a della legge.

² Attribuisce ai collaboratori degli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge e delle associazioni di controllo incaricate da questi ultimi i diritti di accesso individuali di cui hanno bisogno.

³ I collaboratori degli organi di controllo e delle associazioni di controllo incaricate da questi ultimi accedono alla piattaforma per la comunicazione elettronica mediante un'autenticazione a due fattori.

⁴ Inseriscono nella piattaforma per la comunicazione elettronica le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro compiti conformemente all'articolo 8 capoversi 1 e 2 della legge affinché gli altri collaboratori possano consultarli e scaricarli.

⁵ I dati trasmessi mediante la piattaforma sono criptati e protetti dagli accessi non autorizzati.

⁶ I dati di cui all'articolo 8a capoverso 2 della legge sono conservati per 12 mesi sulla piattaforma per la comunicazione elettronica. In seguito vengono automaticamente distrutti.

RS.....

¹ RS 823.201

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr